

E' stato pubblicato il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 che avvia il superamento della fase emergenziale, in conseguenza del superamento della cessazione dello stato di emergenza fissato per il 31 marzo.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step:

- fine del sistema delle zone colorate
- graduale superamento del green pass
- eliminazione delle quarantene precauzionali

Il provvedimento stabilisce:

- obbligo di mascherine:** viene prorogato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (es. teatro, cinema).
Nei luoghi di lavoro e in altri luoghi al chiuso sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; l'obbligo non sussiste quando, *"per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto"*, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi".
- fine del sistema delle regioni suddivise in zone colorate
- capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all'aperto e al chiuso dal 1° aprile;
- protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Principali novità:

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass BASE (tampone, guarigione o vaccinazione) per il quale dal 1° maggio è eliminato l'obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Graduale eliminazione del green pass BASE

Dal 1° al 30 aprile 2022, l'accesso alle seguenti attività è consentito con green pass base:

- mense e catering continuativo su base contrattuale;
 - servizi di **ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso**, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
 - concorsi pubblici;
 - corsi di formazione pubblici e privati
-

-
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
 - f) partecipazione del pubblico agli **spettacoli aperti al pubblico**, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono **all'aperto**

Non servirà più alcun tipo di green pass quindi per la ristorazione all'aperto, per alloggiare in hotel o in altre strutture ricettive, per le attività sportive all'aperto, per accedere a negozi, attività commerciali, musei, uffici pubblici e per il trasporto locale (es. metro, tram, bus).

Mezzi di trasporto

Dal 1° al 30 aprile 2022, è necessario il green pass BASE, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

Graduale eliminazione del green pass RAFFORZATO

Dal 1° al 30 aprile 2022, è necessario il green pass rafforzato per:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».

Cambiano le regole per isolamento e autosorveglianza a decorrere dal 1° aprile, indipendentemente dallo stato vaccinale

Persona positiva: è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte ad isolamento fino all'accertamento della guarigione. La cessazione dell'isolamento consegue all'esito del test negativo.

Contatti stretti: i contatti stretti di soggetti risultati positivi devono rispettare l'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Non si applica dunque più la quarantena per i contatti stretti.

Seguirà una circolare attuativa del Ministero della Salute.

Potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute può introdurre con propria ordinanza limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
